

## PREMESSA

Il presente lavoro ha preso le mosse da una ricerca di Dottorato, iniziata con il reperimento e l'analisi delle versioni italiane delle opere pandettistiche tedesche, tra cui *in primis* la celebre traduzione annotata del *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Bernhard Windscheid, realizzata da Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa. L'indagine è volta dunque ad analizzare aspetti della cultura giuridica italiana a cavaliere tra Otto e Novecento, seppur attraverso il confronto con il modello dottrinale germanico.

Man mano che si procedeva nel lavoro, cercando di ricostruire il retroscena storico-giuridico della più conosciuta e celebrata tra le traduzioni italiane delle opere pandettistiche, sono emersi molteplici sentieri di ricerca, tutti variamente connessi al complesso percorso di recezione della Pandettistica in Italia. Essendo quest'ultimo legato a doppio filo con la formazione delle dottrine civilistiche italiane tra Otto e Novecento, si è reso necessario considerare e mettere in relazione più campi teorici. Si sono via via delineati diversi profili di giuristi italiani, i quali hanno tutti contribuito, in distinta misura, alla definizione di tale variegato quadro d'insieme. Pur nella consapevolezza della rilevanza rivestita da ognuno nel percorso delineato, ho dovuto ad ogni modo operare alcune scelte programmatiche, sorrette da ragioni di opportunità che mi accingo a illustrare.

In primo luogo, un esame approfondito della figura di Filippo Serafini mi è parso imprescindibile, stante l'indiscussa valenza pionieristica del suo intervento culturale e la scarsità di indagini storiografiche specificamente dedicate allo studioso, fatta ovviamente eccezione per le voci di taglio enciclopedico apparse anche recentemente<sup>1</sup>. Ho ritenuto di cogliere nel giurista trentino i frutti

---

<sup>1</sup> Vedi E. STOLFI, voce *Serafini, Filippo*, in *DBGI*, II, pp. 1850-1851.

di un risalente percorso di trasmissione accademica, iniziato in Toscana con Federigo del Rosso e proseguito con Pietro Coticini. Serafini diede effettivamente inizio in Italia alla stagione delle traduzioni delle grandi opere pandettistiche tedesche, a mio avviso riconducibili ad un vero e proprio filone, proseguito tra Otto e Novecento grazie alla collaborazione dei maggiori romanisti-civilisti.

La scelta di non trattare approfonditamente l'opera di Vittorio Scialoja, pur comprendendone l'importanza per il rinnovamento della romanistica italiana e lo sviluppo delle dottrine civilistiche (peraltro già ampiamente sviscerata da recentissimi lavori) è surrogata da molteplici ragioni<sup>2</sup>.

In primo luogo, bisogna considerare che la stessa «Wendung» scialojana non sarebbe stata possibile senza «quel generale miglioramento della cultura giuridica italiana dovuto proprio all'opera di pionierismo di Filippo Serafini», di cui fu debitrice tutta la successiva generazione di romanisti italiani<sup>3</sup>.

Ciò premesso, si riscontra un manifesto scostamento dell'insegnamento di Scialoja da quello degli studiosi che lavorarono direttamente sulle opere dei pandettisti tedeschi, dovuto alle sue stesse scelte programmatiche. Infatti, nonostante in un primo momento si fosse approcciato alle *Pandekten* di Windscheid, in seguito Scialoja avrebbe accantonato il loro esame optando decisamente per l'opera savignyana. L'insegnamento del capostipite della Scuola storica

---

<sup>2</sup> Vedi soprattutto la recentissima ricostruzione di Massimo Brutti, il quale ha analizzato le elaborazioni teoriche e gli apparati ideologici di Scialoja, mettendoli poi a confronto con quelli di Emilio Betti. Vedi M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Giappichelli, Torino, 2013. Si rimanda inoltre a: ID., *Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento*, in *BIDR*, CV, (2011), pp. 13-87.

<sup>3</sup> Si tratta di un'ammissione dello stesso Mario Talamanca, il quale ha sviscerato il contributo scialojano in occasione del centenario del «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano». Egli ha rilevato pure la necessità di studiare «con approfondite ed estese indagini (le quali potrebbero un po' modificare il quadro su cui, più o meno, tutti ci adagiamo forse un po' troppo facilmente)» il rinnovamento degli studi romanistici e civilistici, ispirato in Italia dal contatto con la Pandettistica tedesca, che vide Serafini quale principale protagonista. Vedi M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR*, XXX, (1988), pp. LXXXV-LXXXVII. Cfr. A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in ID. (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla repubblica*, Laterza, Bari, 1990, p. 283.

avrebbe permeato profondamente le sue ricostruzioni sistematiche, nonché il suo stesso approccio allo studio romanistico, di cui avrebbe esaltato il valore storico e scientifico, pur ribadendone la netta distinzione dal diritto contemporaneo<sup>4</sup>. Tale concezione è affermata chiaramente dallo stesso Scialoja nella «lettera pubblica» *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle università italiane*, indirizzata a Serafini dalle colonne dell'«Archivio giuridico» nel 1881, in cui non esita ad affermare: «non bisogna illudersi: il diritto romano puro è morto, e i diritti moderni possono essere suoi discendenti, non sono esso medesimo»<sup>5</sup>. Allo stesso tempo, Scialoja tiene a precisare che tale qualificazione del diritto romano, «anziché scemarne l'importanza scientifica, forse l'accresce»<sup>6</sup>. Infatti, da un lato il suo approccio avrebbe aperto la via per una fertile stagione di studi puramente filologici, epigrafici e papirologici, ben esemplificata dal lavoro di Salvatore Riccobono. Dall'altro però, avrebbe segnato un netto distacco dalla prospettiva pandettistica, impegnata nello sforzo di riesumazione e adattamento del diritto romano alle nuove esigenze della civilistica.

Sorretta da tali motivazioni, al momento di occuparmi delle traduzioni italiane delle opere pandettistiche tedesche, ho ritenuto di non trattare la traduzione scialojana del *System* savigniano. Anche se quest'ultimo (assieme al *Besitz*) costituisce indubbiamente un lavoro prodromico e affine ai trattati germanici di diritto romano attuale, esso presenta comunque delle sensibili differenze. In particolare, come è stato sostenuto pure dalla più autorevole romanistica

---

<sup>4</sup> Su Savigny quale punto di riferimento fondamentale delle costruzioni sistematiche scialojane, si veda soprattutto: V. SCIALOJA, *Negozi giuridici. Corso di diritto romano nella R. Università di Roma nell'a.a. 1892-1893, raccolto dai dottori Mapei e Giannini*, Terza ristampa con prefazione di Salvatore Riccobono, Società editrice del «Foro italiano», Roma, 1933. Cfr. M. BRUTTI, *I romanisti italiani in Europa*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, vol. V: M. BUSSANI (a cura di), *Il diritto italiano in Europa (1861-2014). Scienza, giurisprudenza, legislazione*, (2014), pp. 218-223.

<sup>5</sup> Vedi V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle università italiane. Lettera al Prof. F. Serafini*, in *AG*, XXVI, (1881), p. 489. Cfr. R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Il Mulino, Bologna, 1987, pp. 506-507; F. AMARELLI, *L'«insegnamento scientifico del diritto» nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, in *Index*, XVIII, (1991), pp. 59-69.

<sup>6</sup> Vedi V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle università italiane*, cit., p. 490.

contemporanea, persisterebbero nel *System* «ampie tracce del Savigny storico del diritto romano»<sup>7</sup>. Senza contare poi che l'opera fu pubblicata in realtà *dopo* le *Pandekten* di Puchta, primo vero e proprio trattato pandettistico<sup>8</sup>. Per quanto anche quest'ultime fossero state largamente ispirate dall'insegnamento savignyano, la capacità di teorizzazione e concettualizzazione sviluppata da Puchta fu tale da esercitare pure un'influenza di ritorno sullo stesso Savigny. Pertanto, sussistono fondate ragioni per ravvisare nel "filone pandettistico" una sensibile autonomia dalle opere savignyane.

Nella trattazione, come pure nei repertori inseriti, ho inteso dunque considerare la Pandettistica in senso stretto, secondo il significato convenzionalmente stabilito dall'uso prevalente nel linguaggio degli studiosi contemporanei. Esso ricomprende nella «Pandettistica» soltanto i giuristi dei Paesi tedeschi che scrissero «esposizioni sistematiche del diritto privato sulla base del diritto romano giustiniano». Ci si riferisce dunque all'indirizzo romanistico dogmatico-sistematico sviluppatosi sulla base dell'insegnamento savignyano e in seno alla Scuola storica, ma che si differenziò progressivamente da quest'ultimo, assumendo propri peculiari connotati<sup>9</sup>.

Ho scelto poi di non soffermarmi sull'analisi di un'altra importante traduzione, pur essendo consapevole del notevole successo riscosso dall'opera, ideata nel medesimo alveo di cultura giuridica genovese in cui fu concepita la traduzione del Windscheid. Mi riferisco al *Manuale Del Diritto Civile Francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome*, tradotto da Ludovico Barassi, successore di Paolo Emilio Bensa all'insegnamento civilistico<sup>10</sup>. Trattandosi evidentemente di un'operazione ambigua e del tutto *sui generis* – un riuscito "ibrido" fra contenuti di diritto fran-

---

<sup>7</sup> Vedi M. TALAMANCA, *Un secolo di «Buletto»*, cit., pp. LXXXIX e XCII. Cfr. G. PUGLIESE, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, in G. SACCONI, I. BUTI (a cura di), *Scritti giuridici scelti, III, Diritto romano*, Jovene Editore, Camerino, 1985, pp. 420-421.

<sup>8</sup> Cfr. G.F. PUCHTA, *Lehrbuch der Pandekten*, Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 1838; F.C. VON SAVIGNY, *System des heutigen Römischen Rechts, Erster Band*, Veit und Comp., Berlin, 1840.

<sup>9</sup> Vedi la spiegazione del significato convenzionalmente attribuito alla «Pandettistica» da Giovanni Pugliese in G. PUGLIESE, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, cit., pp. 419-421.

<sup>10</sup> Maggiori ragguagli su tale traduzione sono comunque forniti nel I cap.

cese, sistematica germanica e tradizione romanistica – essa risulta difficilmente inseribile nell'individuato filone omogeneo di traduzioni delle opere pandettistiche tedesche<sup>11</sup>.

Ho dedicato quindi l'ultima parte del lavoro all'esame specifico della versione italiana del *Lehrbuch* windschiediano e delle note di Fadda e Bensa. Quest'ultime in particolare ricoprirono un ruolo chiave nel passaggio dell'influenza della Pandettistica tedesca dalla romanistica alla civilistica italiana, fondamentale obiettivo di ricerca inaugurato da Giovanni Tarello, dai cui studi ha preso le mosse il presente lavoro<sup>12</sup>.

Nella consapevolezza che, alla luce della vastità e della complessità del tema trattato, il lavoro sia comunque suscettibile di ulteriori sviluppi e approfondimenti, ritengo ad ogni modo compiuta una prima ricostruzione d'insieme del fenomeno di traduzione e divulgazione della Pandettistica in Italia. Essa ha restituito la peculiarità dell'approccio degli interpreti italiani: divisi tra il modello normativo francese, incarnato dal Codice Pisanelli, e il paradigma scientifico tedesco, egemone sul piano dottrinale tra Otto e Novecento, essi seppero elaborare una sintesi del tutto originale.

---

<sup>11</sup> La singolarità dell'opera in questione fu rilevata dallo stesso Julien Bonnecase: vedi J. BONNECASE, *L'Ecole de l'Exégèse en droit civil, Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, De Boccard, Paris, 1924<sup>2</sup>, pp. 62-95.

<sup>12</sup> In merito alle ricerche tarelliane, si rimanda al I cap.



## CAPITOLO I

### ALLE ORIGINI DELLA DIVULGAZIONE DELLA PANDETTISTICA IN ITALIA

SOMMARIO: 1. L'intreccio dei filoni di ricerca. – 2. Tra esterofilia ed erudizione: il contributo di Federigo del Rosso, Pietro Capei e Pietro Conticini. – 3. Tra scienza e guerra: l'influenza del modello tedesco. – 4. L'ingresso della tradizione tedesca nell'Università italiana. – 5. L'istituzione del *Seminario storico-giuridico* pisano. – 6. La genesi del programma di Filippo Serafini.

#### 1. L'INTRECCIO DEI FILONI DI RICERCA

Per meglio analizzare il fenomeno di recezione della Pandettistica in Italia, che portò ad un massivo lavoro di traduzione e adattamento in lingua italiana delle principali opere di tale corrente scientifica a cavaliere tra Ottocento e Novecento, è opportuno partire dai filoni di ricerca nel cui intreccio va a collocarsi questo studio.

La profonda comprensione del percorso di avvicinamento della scienza giuridica italiana al modello scientifico germanico assume particolare importanza, andando ad intrecciarsi con le vicende politiche che portarono al conseguimento dell'Unità nazionale, e perciò interessando lo sviluppo del diritto civile e della dottrina civilistica italiani.

In via generale, i primi spunti per la ricostruzione dell'evoluzione di quest'ultima dopo la Restaurazione e lungo tutto l'Ottocento, come ramificazione di un più generale studio della scienza giuridica italiana di tale periodo, furono forniti da Giovanni Tarello durante gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso<sup>1</sup>. Ad un tempo

---

<sup>1</sup> Cff. M. BARBERIS, voce *Tarello Giovanni*, in *DBGI*, II, pp. 1938-1939.

approdo del tramonto delle esperienze giusnaturalistiche e illuministe d'*Ancien Régime* e premessa fondamentale per gli sviluppi novecenteschi soprattutto in materia d'interpretazione, l'Ottocento era concepito quale snodo fondamentale per comprendere a fondo la cultura giuridica moderna, obiettivo finale e omnicomprensivo dei vasti itinerari di ricerca percorsi dal maestro genovese<sup>2</sup>.

La prima proposta in tal senso risale al 1969: Tarello la formulò in occasione della commemorazione resa a Paolo Emilio Bensa presso la facoltà di Giurisprudenza di Genova ad un quarantennio dalla sua scomparsa<sup>3</sup>. Durante una congiuntura particolarmente travagliata per le istituzioni universitarie, assumeva significato emblematico il ricordo di uno dei «più eminenti e rappresentativi maestri» genovesi, autore assieme a Carlo Fadda della “versione” italiana del *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Bernhard Windscheid<sup>4</sup>. Autentica “Magna Glossa” della Pandettistica tedesca, il *Lehrbuch* incarnava il completo riepilogo di una scuola giuridica e la fine di un'epoca scientifica<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Tali nessi sono messi in luce nella *Premessa* a R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 1-3.

<sup>3</sup> I contributi dei partecipanti all'iniziativa, divisi in lavori di taglio più propriamente «commemorativo» e «saggistico» nelle due ripartizioni *La figura e l'opera di Bensa* e *L'omaggio scientifico*, furono pubblicati nel volume degli «Annali» *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Giuffrè, Milano, 1969. Accanto ai lavori, tra gli altri, di Franca De Marini Avonzo, Stefano Rodotà e Salvatore Satta, vi fece la sua prima comparsa il saggio di Tarello *La «Scuola dell'Esegesi» e la sua diffusione in Italia*: vedi *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, cit., pp. 239-276. Il saggio di Tarello è riprodotto pure nella voce *Scuola dell'Esegesi*, in *NDI*, XVI, Utet, Torino, 1969, pp. 819-823; e in G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 69-101. La voce enciclopedica presenta però una versione più sintetica, non comprensiva delle parti attinenti la scuola «esegetica» in Italia e la civilistica italiana.

<sup>4</sup> L'opportunità di parlare di “versioni” italiane delle opere pandettistiche, anziché di “traduzioni”, sarà ampiamente esplicitata in seguito. Sinteticamente, tale scelta vuole rispecchiare l'importanza del contributo originale fornito dai traduttori italiani nell'operazione di adattamento del sapere pandettistico al contesto giuridico italiano.

<sup>5</sup> L'accostamento del *Lehrbuch* di Windscheid alla Glossa accursiana, coniato da Franz Wieacker, si ritrova come vero e proprio *topos* storiografico: cfr. F. WIEACKER, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, 2., neubearbeitete Auflage, Vandenhoeck u. Rupre-



Nel suo contributo scientifico alla commemorazione, Tarello analizzava protagonisti, metodo e ragioni storico-culturali della «Scuola dell'esegesi», secondo la definizione “postuma” che ad inizio Novecento Julien Bonnecase aveva attribuito agli interpreti francesi e belgi del *Code civil* del secolo appena concluso. Lo studioso genovese evidenziava come lo scopo principale dell'opera di Bonnecase consistesse nel fornire una ricostruzione storiografica funzionale alla critica del tradizionale metodo d'interpretazione «esegetico», dunque alla “promozione” del nuovo indirizzo scientifico di approccio alle fonti, inaugurato da François Geny nel 1899<sup>6</sup>.

Il reale obiettivo dell'esame di Tarello era costituito però dall'approfondimento delle influenze della metodologia «esegetica» sulla cultura giuridica italiana dell'Ottocento, filone che sarebbe poi stato sviluppato dalle successive generazioni di studiosi<sup>7</sup>. Del

---

cht, Göttingen, 1967, p. 447; cfr. ID., *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it. di S.A. Fusco, Giuffrè, Milano, 1980, p. 146; A. MAZZACANE, voce *Pandettistica*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXI, Giuffrè, Milano, 1981, p. 607; G. WESENBERG, G. WESENER, *Storia del diritto privato in Europa (Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung)*, ed. it. tradotta e curata da P. Cappellini e M.C. Dalbosco, Cedam, Padova, 1999, p. 246. Alcuni autori propongono il medesimo paragone tra Accursio e il monumentale commentario delle Pandette di Christian Friedrich von Glück, ultimo rappresentante dell'*usus modernus pandectarum*, di cui pure fu realizzata una versione italiana. Vedi: R. STINTZING, voce *Christian Friedrich von Glück*, in *ADB*, IX, (1879), p. 256; G. SCHIEMANN, *Rechtswissenschaft und Antike in Erlangen*, in *250 Jahre Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Festschrift*, hg. von H. Kössler (Erlanger Forschungen: Sonderreihe; Bd. 4), Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e. V., Erlangen, 1993, p. 295; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, in *ZRG*, Rom. Abteil., 123 Band, (2006), p. 335.

<sup>6</sup> Com'è noto, lo stesso Bonnecase aveva espresso i propri obiettivi polemici, evidentemente finalizzati alla proposta di un cambiamento d'indirizzo metodologico. Il primo dei numerosi interventi in tal senso si ritrova in J. BONNECASE, *L'Ecole de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, De Boccard, Paris, 1919; riedito nel 1924.

<sup>7</sup> Vedi in particolare i contributi di: N. IRTI, *Francesco Filomusi Guelfi e la crisi della scuola esegetica in Italia*, in *RDC*, XVII, I, (1971), pp. 379-389, poi riprodotto in ID., *Scuole e figure del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1982 (riedito nel 2002), pp. 33-47; ID., *L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano, 1979 (più volte riedito), pp. 5-9; ID., *La cultura del diritto civile*, Utet, Torino, 1990, pp. 3-9; A. CAVANNA, *L'influence juridique française en Italie au XIXe siècle*, in *Revue*

resto, proprio i medesimi studi della più recente storiografia avrebbero dimostrato il superamento degli schematismi e delle semplificazioni in cui potevano incorrere le ricostruzioni tarelliane<sup>8</sup>.

---

*d'Histoire des facultés de droit et de la science juridique*, 15, (1994), pp. 87-112; G. CAZZETTA, *Civilistica e «assolutismo giuridico» nell'Italia post-unitaria: gli anni dell'esegesi (1865-1881)*, in *De la ilustración al liberalismo, Symposium en honor al professor Paolo Grossi, Madrid-Miraflores, 11-14 de enero 1994*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, pp. 399-418 e recentemente anche in ID., *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 119-141; P. GROSSI, *Epicedio per l'assolutismo giuridico*, in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 25-31; ID., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico: 1860-1950*, Giuffrè, Milano, 2000, in part. pp. 4-8; ID., *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, in *Studi di storia del diritto, III*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 719-753; R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil*, cit.; A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Giappichelli, Torino, 2002; S. SOLIMANO, 'Il letto di Procuste'. *Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Giuffrè, Milano, 2003, in part. pp. 79-90; G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 27-65; F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 91-112 e 152-169; R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2011, pp. 84-90, 269-309; U. PETRONIO, *Attività giuridica moderna e contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2012; R. FERRANTE, *Un secolo si legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015.

<sup>8</sup> Vedi da ultimo il contributo di Riccardo Ferrante, in *Codificazione e cultura giuridica*, cit., in part. pp. 84-90. Il dibattito sulla «Scuola dell'esegesi» ha coinvolto in prima persona la stessa recente storiografia francese, la quale ne ha messo criticamente in discussione l'esistenza. Vedi O. MOTTE, *Savigny et la France*, P. Lang, Berne, 1983; D.R. KELLEY, *Historians and the law in post-revolutionary France*, Princeton University Press, Princeton, 1984; P. RÊMY, *Eloge de l'exégèse*, in *Droits*, 1, *Destins du droit de propriété*, (1985), pp. 115-123 (articolo precedentemente pubblicato in *Revue de la recherche juridique – Droit prospectif*, 2, 1982, pp. 254-262); ID., *Le rôle de l'Exégèse dans l'enseignement du droit au XIX<sup>ème</sup> siècle*, in *Annales d'histoire des facultés des droit et de la science juridique*, 2, (1985), pp. 91-105; A. BÜRGE, *Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert: zwischen Tradition und Pandektenwissenschaft, Liberalismus und Etatismus*, Klostermann, Frankfurt am Main, 1991; J.L. HALPÉRIN, *Der Einfluss der deutschen Rechtsliteratur zum Code civil in Frankreich vom Lassaulx bis Zachariä*, in R. SCHULZE (Hrsg.), *Rheinisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte*, Duncker & Humblot, Berlin, 1998, p. 215; P. RÊMY, *La recodification civile*, in *Droits*, 26, (1998), pp. 3-18; P. JESTAZ, C. JAMIN, *La doctrine*, Dalloz, Paris, 2004, pp. 72-73; N. HAKIM, F. MELLERAY, *Présentation. La Belle Époque de la pensée juridique française*, in ID. (a cura di), *Le renouveau de la doctrine française, Les grands auteurs de la pensée ju-*

Per comprendere però i successivi svolgimenti della civilistica italiana, rimasta tenacemente ancorata, dagli ultimi decenni dell'Ottocento fino ad almeno tutta la prima metà del Novecento, al metodo «scientifico-dogmatico» germanico, era necessario esplorare anche i prodromi dello sviluppo di quest'ultimo in Germania: tali studi confluirono nel saggio di Tarello *Sulla Scuola storica del diritto*<sup>9</sup>.

Rimanevano dunque da approfondire gli influssi esercitati dalla Scuola storica prima, e dalla sua ramificazione pandettistica poi, sui giuristi italiani otto-noventeschi<sup>10</sup>. Senza contare che, nel corso degli ultimi decenni dell'Ottocento, le stesse “parallele” influenze francesi stavano mutando sensibilmente indirizzo. Cominciava cioè ad avvertirsi, sia da parte della prassi che del mondo accademico, l'inadeguatezza del consolidato metodo «esegetico», rispetto al quale la risposta delle nuove correnti «scientifico-sociologiche» iniziava ad apparire più adeguata alle mutate esigenze della società francese.

In realtà, anche in periodo “pienamente esegetico”, il più sensibile interprete francese aveva avuto modo di cogliere pure influenze diverse, che lasciavano intravedere possibilità alternative d'esposizione del diritto civile, meno ancorate all'«ordre établi par le code civil». In particolare, esse erano penetrate in Francia attraverso il primo commento tedesco al *Code* realizzato da Karl Salomon

---

*ridique au tournant du XX<sup>e</sup> siècle*, Dalloz, Paris, 2009, pp. 1-2; ID., *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Presses universitaires de France, Paris, 2012.

<sup>9</sup> Vedi G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., pp. 103-122.

<sup>10</sup> Lungi dal rappresentare un'istanza soltanto tarelliana, o ristretta alle investigazioni di tipo storico-giuridico, la necessità di un'analisi delle influenze delle dottrine tedesche ottocentesche in ciascun ambito specifico del sapere era invocata anche da storici puri, quali Rosario Romeo. Nel suo articolo *La Germania e la vita intellettuale italiana dall'Unità alla prima guerra mondiale*, lo studioso tratteggiava brevemente l'importanza della Pandettistica tedesca per «il trionfo del metodo dogmatico in Italia», salvo poi rimandare indagini più approfondite agli specialisti delle varie discipline, per poter «in tal modo lumeggiare pagine importanti e solo imperfettamente note della storia intellettuale italiana». L'articolo, edito per la prima volta, e con tagli, nel «Cannocchiale», serie IV, nn. 3-6 (1971), pp. 3-32, si ritrova pure, in versione integrale, in R. ROMEO, *La Germania e la vita intellettuale italiana dall'Unità alla Prima Guerra Mondiale*, in ID., *L'Italia unita e la prima guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari, 1978, pp. 109-140.

Zachariae von Lingenthal<sup>11</sup>. La prima edizione del manuale di Zachariae aveva visto la luce nel 1808, in due volumi. Essa era stata seguita da tre edizioni rivedute e ripartite in quattro volumi, pubblicate nel 1811-1812, nel 1827-1828 e nel 1837<sup>12</sup>.

Lo Zachariae fu tradotto in francese e rielaborato da Charles-Antoine Aubry e Charles-Frédéric Rau, diventando uno dei principali canali di penetrazione in Francia del pensiero germanico, in particolare savigniano, dai quali avrebbe preso origine la Scuola scientifica francese<sup>13</sup>. Lo stesso Bonnecase si preoccupò di sottolineare l'ambiguità dell'operazione di Aubry e Rau, i quali, invece di comporre un'opera originale sulla scorta della diversa sensibilità scientifica introdotta da Gény, preferirono tradurre il Corso dello Zachariae, pur sempre fondato sul *Code civil*<sup>14</sup>. Bisogna notare che, mentre lo Zachariae era professore a Heidelberg, Aubry e Rau insegnavano a Strasburgo: autore e traduttori erano perciò accomunati dalla provenienza da terre al confine tra il mondo francese e quello germanico, dal ruolo dunque particolarmente significativo per la circolazione dei modelli<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> In merito alla figura di Zachariae, vedi: J. ORSIER, *Vie et travaux de Zachariae (Karl Salomon), d'après des documents inédits*, Librairie International, Paris, 1869; J.L. HALPÉRIN, *Der Einfluss der deutschen Rechtsliteratur zum Code civil in Frankreich vom Lassaulx bis Zachariä*, cit., pp. 219-222; F. MARINELLI, *La cultura del code civil*, Cedam, Padova, 2004, pp. 119-123; K.P. SCHROEDER, «Aut Cesar, aut nihil». *Der Heidelberger Rechtsprofessor Karl Salomo Zachariae von Lingenthal (1769-1843)*, in R. HAUSMANN, C. KOHLER, H. KRONKE, H.P. MANSEL, T. PFEIFFER (Hrsg.), *Festschrift für Erik Jayme*, Sellier, European Law Publisher, Berlin, 2004, pp. 1735-1750; F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, cit., pp. 95-96.

<sup>12</sup> Cfr. J.L. HALPÉRIN, *Der Einfluss der deutschen Rechtsliteratur zum Code civil in Frankreich vom Lassaulx bis Zachariä*, cit., p. 220. In merito si rimanda pure all'esautistico riepilogo di Nicola Stolfi: vedi N. STOLFI, *Diritto civile. Volume primo. Parte generale, I. Fonti, disposizioni preliminari e transitorie*, Unione tipografica editrice torinese, Torino, 1919, p. 45, nt. 1.

<sup>13</sup> La prima edizione francese di Aubry e Rau conta cinque volumi, editi dal 1839 al 1846: C.A. AUBRY, C.F. RAU, *Cours de droit civil français traduit de l'allemand de M.C.S. Zachariae revu et augmenté avec l'agrément de l'auteur par M.C. Aubry et M.C. Rau*, F. Lagier Libraire-Éditeur, Strasbourg, 1839-1846.

<sup>14</sup> Vedi J. BONNECASE, *L'École de l'Exégèse en droit civil*, cit., 1924<sup>2</sup>, pp. 62-95. Cfr. R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil*, cit., pp. 336-337.

<sup>15</sup> Soprattutto tra gli anni 1830 e 1870, Heidelberg incarnava l'università tedesca per eccellenza agli occhi dei giuristi francesi, complice l'importanza rivestita

Tutto ciò senza dimenticare naturalmente l'importante ruolo giocato dalle riviste giuridiche. In Francia, le voci critiche di alcuni giovani giuristi avevano trovato spazio ne «La Thémis», fondata nel 1819 da Athanase Jourdan<sup>16</sup>. Si trattava di interpreti rimasti variamente influenzati da Savigny, oltre che dalla stessa giurisprudenza francese, la quale spesso aveva dimostrato di ribellarsi all'impostazione «esegetica»<sup>17</sup>. In Germania, ruolo analogo alla «Thémis» fu assunto dalla «Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes», fondata a Heidelberg nel 1829 da Mittermaier e Zachariae<sup>18</sup>.

---

dalla facoltà giuridica, che era la più rinomata in Germania. A tale primato contribuì senz'altro la straordinaria influenza di Mittermaier, professore ad Heidelberg dal 1821 al 1867. Vedi O. MOTTE, *Die kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes und die französische Rechtswissenschaft ihrer Zeit*, in R. SCHULZE (Hrsg.), *Rheinisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte*, cit., pp. 111-119. Sui problemi politici, linguistici e culturali, variamente intrecciati alla storia dell'Università di Strasburgo, vedi J. CRAIG, *Scholarship and Nation Building: The University of Strasbourg and Alsatian Society 1870-1939*, University of Chicago Press, Chicago, 1984. Cfr. R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil*, cit., pp. 336-337.

<sup>16</sup> Vedi F. RANIERI, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine*, in B. PARADISI (a cura di), *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, III, Olschki, Firenze, 1977, pp. 1499-1503; G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., pp. 75-77; L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in F. LIOTTA (a cura di), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, Monduzzi, Bologna, 1999, pp. 279-280; R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil*, cit., in part. pp. 255-358; ID., *Codificazione e cultura giuridica*, cit., in part. pp. 134-154; F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, cit., pp. 95-99.

<sup>17</sup> Olivier Motte ha individuato nella fondazione della «Thémis» lo spartiacque tra lo sviluppo di un primo e di un secondo gruppo di discepoli francesi di Savigny, cui corrispondono pure diverse fasi di recezione del suo pensiero. Mentre nel primo periodo si trattava soprattutto di giuristi d'origine tedesca o alsaziana, durante la Restaurazione andò formandosi una vera e propria «Scuola profondamente germanofila» di giovani giuristi francesi, «pieni d'ammirazione per la scienza germanica». Tra costoro, oltre ad Athanase Jourdan, Motte ricorda in particolare Eugène Lerminier. Vedi O. MOTTE, *Savigny et la France*, cit., pp. 93-113. Cfr. P. JESTAZ, C. JAMIN, *La doctrine*, cit., pp. 96-101.

<sup>18</sup> Secondo la ricostruzione di Motte, nell'arco di 27 anni, proprio grazie alla rivista, i rapporti tra Heidelberg e la Francia si intensificarono notevolmente. Vedi O. MOTTE, *Die kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes und die französische Rechtswissenschaft ihrer Zeit*, cit., p. 134. Sul-

L'analisi delle scuole giuridiche europee che più avevano influenzato i «modi operativi», lo «stile» dei giuristi italiani, rappresentava l'indispensabile premessa per iniziare a scandagliare un itinerario di ricerca rimasto fin allora pressoché inesplorato. Tarello raccomandava di procedere per «studi parziali, rivolti a singoli temi, problemi, figure, scuole», volti a illuminare progressivamente il cammino della civilistica italiana dalla fine del Settecento ai primi decenni del Novecento<sup>19</sup>. Lo studioso aveva pure modo di esplicitare tale carenza, che faceva dipendere dall'infelice congiuntura dell'avvento di alcune generazioni di storici del diritto (dopo Federigo Sclopis), nonché di filosofi del diritto (eccetto Gioele Solari) di «estrema insensibilità», unita agli strascichi degli indirizzi metodologici prevalsi lungo l'Ottocento, quello «esegetico» e poi quello «neopandettistico»<sup>20</sup>.

Infatti, entrambi erano giunti ad una medesima conclusione: le codificazioni costituivano «lo spartiacque tra l'oggetto di una conoscenza "storica" e l'oggetto di una conoscenza "giuridica"»<sup>21</sup>. Si iniziava a percepire dunque il comune «peccato originale» di cui erano portatori i due indirizzi, solo apparentemente antitetici: l'essere entrambi sostanzialmente figli del positivismo, filosofico prima ancora che giuridico, e dello scientismo ispirato al modello delle scienze naturali<sup>22</sup>. Tale parentela si evinceva chiaramente dal ri-

---

l'opportunità di ripensare i rapporti tra la scienza giuridica francese e quella tedesca in termini di una maggiore intensità, non potendoli confinare soltanto alla ristretta cerchia di collaboratori della *Thémis*, vedi: J.L. HALPÉRIN, *Der Einfluß der deutschen Rechtsliteratur zum Code civil in Frankreich von Lassaulx bis Zachariä*, cit., pp. 215-237.

<sup>19</sup> Vedi G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., p. 70.

<sup>20</sup> Per ragguagli bio-bibliografici su Federigo Sclopis e Gioele Solari, cfr. L. MOSCATI, voce *Federico Paolo Sclopis*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), pp. 286-289; G.S. PENE VIDARI, voce *Sclopis di Salerano Federigo*, in *DBGI*, II, pp. 1839-1942; S. CARUSO, voce *Solari Gioele*, in *DBGI*, II, pp. 1883-1885.

<sup>21</sup> Vedi G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., nt. 1, p. 70.

<sup>22</sup> Alla positivizzazione del diritto aveva contribuito decisamente il «relativismo etico»: l'impossibilità di stabilire e conoscere in maniera razionale e oggettiva i valori morali d'ispirazione per il diritto. Essi sarebbero invece frutto di scelte meramente soggettive, espressione di determinate ideologie politiche. Vedi: M. CATTANEO, *Il positivismo giuridico inglese*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 31; N. BOB-

sultato comune cui approdavano i due indirizzi metodologici in materia d'interpretazione, ugualmente concepita quale «attività essenzialmente logica»<sup>23</sup>.

Ancora una volta dunque scuole di pensiero giuridico *prima facie* diversissime, l'una rivolta alla Francia del *Code Napoléon*, l'altra alla neonata Germania, il cui cammino verso la codificazione nazionale si sarebbe compiuto soltanto nel 1900, approdavano ad esiti metodologici analoghi in campo ermeneutico, questa volta nel segno di un "codicentrismo" ormai consolidato, frutto maturo del giuspositivismo.

Si trattava in sostanza di un percorso analogo, ma dall'esito opposto, a quello registrato a inizio Ottocento tra gli interpreti di "prima generazione" del *Code Napoléon* e dell'*ABGB*. Infatti, pur partendo da basi normative radicalmente diverse (il paragrafo 7 dell'*Introduzione* all'*ABGB* e l'art. 4 del Titolo preliminare al *Code*, nell'interpretazione «giuspositivistica» attribuitagli dagli interpreti), già allora la scienza giuridica europea era confluita su di un comune sentiero, anche grazie al frequente ricorso alla comparazione<sup>24</sup>.

---

BIO, *Thomas Hobbes*, Einaudi, Torino, 2004, pp. 158-159. Cfr.: T. HOBBS, *Il cittadino*, a cura di P. D'Abbiere, Carabba, Lanciano, 1948, *Ai Lettori*, p. 30; G. PINO, *Il positivismo giuridico di fronte allo Stato costituzionale*, in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI, *Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 211-212. L'etica formale kantiana diede ulteriore impulso alla secolarizzazione del diritto positivo, concepito ormai come libero da istanze di controllo religiose o filosofiche. Infatti, anche l'ultimo argine frapposto da Kant al positivismo, l'imperativo categorico, fu accantonato dalla scienza giuridica, risolvendosi in un soggettivismo giuridicamente e socialmente non controllabile. La Pandettistica non fece che applicare il positivismo al proprio oggetto di studio: il diritto romano, concependolo non più soltanto come *ratio scripta*, bensì quale *lex scripta*, il diritto «attuale» del *System* savignyano. Infatti, mentre Hugo aveva equiparato il diritto romano al diritto naturale, Thibaut non esitava ormai ad assimilarlo al codice. Vedi L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 29-33.

<sup>23</sup> Vedi G. PINO, *Il positivismo giuridico di fronte allo Stato costituzionale*, cit., p. 211.

<sup>24</sup> Infatti, in entrambi i casi il commento alle disposizioni codicistiche era stato caratterizzato da un'impronta non già strettamente «esegetica», bensì ancora abbastanza «sistemica», aperta in ogni caso a confronti con le prescrizioni dell'altro principale modello di codice europeo. Laddove gli interpreti francesi avevano spesso rievocato il «fantasma» del *Livre preliminare* al *Code* progettato da Portalis, in modo da supplire alle lacune dell'esiguo sopravvissuto *Titolo preliminare* in materia di interpretazione, gli austriaci (primo fra tutti lo stesso Franz von

Agli albori del nuovo secolo, attraverso i molteplici incroci di traduzioni, proprio un commentario al *Code Napoléon* sarebbe stato utilizzato nell'«operazione di pandettizzazione della civilistica italiana», fungendo da *trait d'union* tra la civilistica francese, germanica e italiana<sup>25</sup>. Si trattava nientemeno che del manuale dello Zachariae: rielaborato nel frattempo da Carl Crome, era stato tradotto in italiano da Ludovico Barassi<sup>26</sup>. Quest'ultimo, dopo un triennio di perfezionamento all'Università di Berlino e gli esordi nella docenza a Perugia, era succeduto a Paolo Emilio Bensa nel corso genovese di Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile dall'a.a. 1902/03<sup>27</sup>. Secondo lo stesso Barassi, Crome era stato in grado, da «acuto sistematico tedesco del diritto francese», di «fondere i portati della recente tecnica giuridica col sistema e

---

Zeiller) avevano ridimensionato la portata del diritto naturale come strumento interpretativo, pur permesso dal § 7 dell'*ABGB*. Vedi R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, cit., pp. 134-154.

<sup>25</sup> Vedi G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., pp. 75-77, nt. 22-23. Cfr. F. RANIERI, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine*, cit., p. 1499; M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX. I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, Jovene, Napoli, 1987, pp. 25-26, 29, 42, 99, 118, 142, 153; P. BENEDEUCE, «Traduttore-traduttore». *Das französische Zivilrecht in Italien in den Handbüchern der Rechtswissenschaft und praxis*, in R. SCHULZE (Hrsg.), *Französische Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts*, Duncker & Humblot, Berlin, 1994, pp. 205-251; S. SOLIMANO, *Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, in *Jus: rivista di scienze giuridiche*, 1-2, (2010), p. 212.

<sup>26</sup> Nella ricostruzione di Giovanni Cazzetta, la «convinta adesione alla pandettistica di Barassi» si leggerebbe nel suo particolare intendimento di purificare il diritto civile, e nell'assunzione della teoria della volontà e del negozio giuridico come capisaldi «di qualunque trattazione di indole dogmatica». Vedi G. CAZZETTA, voce *Barassi Ludovico*, in *DBGI*, I, pp. 156-157. Cfr. P. PASSANITI, voce *Ludovico Barassi*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), pp. 430-433.

<sup>27</sup> Precedentemente, Barassi aveva più volte sostituito Bensa in occasione delle assenze per i lavori parlamentari e, dal febbraio 1916, aveva esercitato la supplenza a seguito dell'impossibilità di Bensa di proseguire le lezioni, date le impellenti esigenze del servizio militare. Vedi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, *Lettera al Rettore della R. Università di Genova*, 4 febbraio 1916; ID., *Lettera al Signor Rettore della R. Università di Genova*, 2 aprile 1916, in *Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa*, Archivio dell'Università di Genova.



coll'indirizzo generale che è peculiare alla codificazione napoleonica»<sup>28</sup>.

In Italia, l'opera di Zachariae era stata già precocemente conosciuta attraverso la rielaborazione di Aubry e Rau, a sua volta oggetto di alcune prime traduzioni italiane, che avevano iniziato ad offrire «un'alternativa stilistica rispetto alla scuola esegetica»<sup>29</sup>. Tra esse, si annoverava pure un'edizione di Lando Landucci del 1900<sup>30</sup>.

La traduzione di Barassi contava quattro volumi, editi tra il 1907 e il 1909. La struttura dell'opera si presentava del tutto analoga a quella tipica dei manuali pandettistici germanici, e tra essi in particolare a quella del *Lehrbuch* windscheidiano, anche se pur sempre adattata ai contenuti propri della giusciviltistica francese. Infatti, l'*Introduzione* contenuta nel primo volume trattava specificamente il diritto civile francese, di cui era analizzata la storia (privilegiando quella della legislazione napoleonica) e la letteratura. Il tomo proseguiva con la teoria generale comune a tutte le branche del diritto, *Delle norme giuridiche*, in cui si trattavano principalmente le fonti del diritto e l'interpretazione; la teoria generale del diritto civile, *Dei diritti in generale*; per terminare con i *Diritti reali*<sup>31</sup>. Il volume secondo era dedicato alle garanzie reali, ai diritti di

---

<sup>28</sup> Vedi L. BARASSI, *Prefazione*, in K.S. ZACHARIAE, C. CROME, *Manuale Del Diritto Civile Francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome, Professore ordinario di diritto nell'Università di Bonn, Ufficiale della Legion d'Onore francese, Traduzione con note del Prof. Ludovico Barassi della R. Università di Genova, Volume primo*, Società Editrice Libreria, Milano, 1907, p. V.

<sup>29</sup> Vedi: C. AUBRY, C. RAU, *Corso di diritto civile francese sull'opera allemanda di C.S. Zachariae, versione italiana con annotazioni per Concezio Muzj*, 3. ed. rifusa per intero e completata, Pellerano, Napoli, 1857-1858.

<sup>30</sup> Vedi: L. LANDUCCI, *Corso di diritto civile francese secondo il metodo dello Zachariae largamente ampliato e completamente rifuso per opera degli avvocati C. Aubry e C. Rau, Versione italiana arricchita di nozioni storico-teoriche dall'origine di Roma ai dì nostri della giurisprudenza e della legislazione francese dell'ultimo trentennio e coordinata ad un trattato di diritto civile italiano con ampio corredo della patria giurisprudenza, I*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1900. Per ragguagli bio-bibliografici su Lando Landucci, vedi A. MANTELLO, voce *Landucci Lando*, in *DBI*, 63, (2004), pp. 540-542; P. GIUNTI, voce *Landucci Lando*, in *DBGI*, I, pp. 1144-1145.

<sup>31</sup> Vedi K.S. ZACHARIAE-C. CROME, *Manuale Del Diritto Civile Francese*, cit., *Volume primo*.

prelazione e al *Diritto delle obbligazioni*<sup>32</sup>. Seguivano il terzo volume, incentrato sul *Diritto di famiglia*; e il quarto e ultimo tomo, che riguardava il *Diritto ereditario*<sup>33</sup>.

Rivelando obbiettivi del tutto analoghi a quelli perseguiti dai colleghi Bensa e Fadda nella traduzione del Windscheid, Barassi affermava di aver voluto soprattutto «orientare il lettore nella varietà delle teorie e delle opinioni, e in genere, nello stato attuale» della dottrina civilistica italiana. Ciò era possibile soprattutto grazie alle aggiunte operate dal traduttore italiano in forma di annotazioni: al riguardo, Barassi precisava di aver preferito al «sistema delle contronote» l'inserzione dei propri contributi nel testo delle note originali di Crome, in modo da realizzare «una continuazione – contraddistinta sempre da parentesi quadre in grassetto, per maggior comodo del lettore – della trattazione dell'autore». Il riferimento, ancorché implicito, andava alla celebre versione italiana del Windscheid, per la quale Fadda e Bensa si erano avvalsi del «sistema delle contronote», che prevedeva la redazione di annotazioni in forma nettamente separata dal testo originale. Barassi sottolineava come fosse stato a lui possibile, invece, inserire i contributi aggiuntivi direttamente nel testo delle note originali di Crome, grazie alla «sobrietà» delle proprie citazioni<sup>34</sup>.

Pertanto, a cavallo tra Otto e Novecento, anche la civilistica genovese, pur cresciuta prevalentemente nell'alveo della tradizione napoleonica e influenzata dalla prassi giuscommercialistica, si rivelava nondimeno attratta dallo stile pandettistico germanico<sup>35</sup>. Lun-

---

<sup>32</sup> Vedi K.S. ZACHARIAE-C. CROME, *Manuale Del Diritto Civile Francese*, cit., *Volume secondo*, Società Editrice Libreria, Milano, 1907.

<sup>33</sup> Vedi K.S. ZACHARIAE-C. CROME, *Manuale Del Diritto Civile Francese*, cit., *Volume terzo*, Società Editrice Libreria, Milano, 1908; ID., *Manuale Del Diritto Civile Francese*, cit., *Volume quarto*, Società Editrice Libreria, Milano, 1909.

<sup>34</sup> Vedi L. BARASSI, *Prefazione*, cit., p. V.

<sup>35</sup> Peraltro, genovese fu pure Pietro Cogliolo, uno dei direttori della colossale versione italiana delle Pandette di Christian Friedrich von Glück, della quale si dirà ampiamente in seguito. Cfr. M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., p. XVII. Nato a Genova nel 1859, Cogliolo aveva compiuto gli studi giuridici a Roma, iniziando la pratica presso lo studio di Pasquale Stanislao Mancini. Ad ogni modo, il maestro che più influenzò la sua poliedrica attività scientifica e il suo approccio «eclettico» al giure fu senz'altro Filippo Serafini. Dopo aver insegnato a Camerino e Modena, Cogliolo ritornò infine nella città natale, dove tra-

gi dal cambiare le peculiarità della cultura giuridica genovese, l'interesse nell'intraprendere complesse operazioni scientifiche, come le versioni italiane delle opere di Windscheid e di Zachariae-Crome, può essere interpretato come segnale di un più generale cambiamento dei modelli di riferimento per la giovane civilistica italiana.

Il movimento di recezione e traduzione della Pandettistica in Italia, culminato con la versione italiana del *Lehrbuch* di Bernhard Windscheid realizzata da Paolo Emilio Bensa e Carlo Fadda, aveva nondimeno radici antiche, che affondavano ben lontano dall'ambiente genovese, nella composita realtà geo-politica dell'Italia pre-unitaria.

Al riguardo, possono essere individuati diversi canali di penetrazione dell'influenza del modello germanico, attraverso i quali la scienza giuridica tedesca si fece strada in maniera progressivamente crescente lungo l'Ottocento. Prima dell'Unità, ruolo fondamentale fu sicuramente assunto dal movimento di recezione della Scuola storica e del pensiero savignyano, cui aderirono inizialmente soprattutto i giuristi italiani più sensibili al fascino delle ricerche erudite.

In epoca postunitaria si aggiunse quindi la crescente egemonia politica della Germania (sempre più identificata con la Prussia), legata a doppio filo con il prestigio della scienza e dell'università tedesca, veicolo per nuove metodologie didattiche e di ricerca.

## 2. TRA ESTEROFILIA ED ERUDIZIONE: IL CONTRIBUTO DI FEDERIGO DEL ROSSO, PIETRO CAPEI E PIETRO CONTICINI

Oltre al già ricordato filone dell'influenza della «Scuola dell'Esegesi» in Italia, la storiografia italiana più recente ha approfondito il *pendant* della recezione della Scuola storica durante la prima metà dell'Ottocento<sup>36</sup>.

---

scorse gran parte della sua lunga vita e morì nel 1940. Per maggiori ragguagli biografici, vedi: F. FABBRINI, voce *Cogliolo Pietro*, in *DBI*, 26, (1982), pp. 635-638; R. BRACCIA, *Alla ricerca di uno ius commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano*, in ID., R. FERRANTE, M. FORTUNATI, R. SAVELLI, L. SINISI, *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piervigiani*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1-62; R. BRACCIA, voce *Cogliolo Pietro*, in *DBGI*, I, pp. 558-559.

<sup>36</sup> Vedi in particolare i contributi di L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte*.

In tale fenomeno di recezione possono essere distinti diversi piani, legati anche a differenti fasi di studio di Savigny: una, incentrata sulla storia delle fonti giuridiche romane, l'aveva condotto alla stesura della *Geschichte*; un'altra, rivolta al grande dibattito sulla codificazione, aveva generato il *Beruf*; una terza infine, dedita all'approfondimento delle costruzioni teoriche, aveva ispirato il *Besitz* e il *System*, direttamente legati ai posteriori sviluppi pandettistici<sup>37</sup>. Nello studio savignyano, i diversi filoni andarono sicuramente intersecandosi e sovrapponendosi: ne costituisce riprova il fatto che Savigny concepì il *System* a Napoli già nel 1827<sup>38</sup>. Ad ogni modo, distinguerli può essere utile per individuare differenti tipi di recezione, localizzati negli Stati preunitari.

Com'è troppo noto, tema realmente nodale al riguardo è rappresentato dalla diffusione delle traduzioni italiane delle opere savignyane, la quale permette anche di farsi un'idea delle aree maggiormente sensibili alle influenze germaniche già nell'età della Restaurazione.

Nonostante l'Italia preunitaria si possa annoverare tra i primi paesi europei ad aver sviluppato contatti con Savigny e la scienza giuridica tedesca, non è davvero possibile individuare un primato italiano per la traduzione dei lavori savignyani: studi recenti hanno

---

*Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Carucci, Roma, 1984; *Die deutsche und die italienische Rechtskultur im «Zeitalter der Vergleichung»*, herausgegeben von A. Mazzacane und R. Schulze, Duncker & Humblot, Berlin, 1995; L. MOSCATI, *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, in *RSDI*, 68, (1995), pp. 91-106; e in seguito in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne*, Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo, III, 1997, pp. 249-265; ID., *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, cit.; ID., *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Viella, Roma, 2000; C. VANO, «Il nostro autentico Gaio»: *strategie della scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000; S. SOLIMANO, 'Il letto di Procuste', cit. In generale sul pensiero di Savigny e la metodologia della Scuola storica, vedi A. MAZZACANE, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Liguori, Napoli, 1974.

<sup>37</sup> Cfr. L. MOSCATI, *On the Vocation of our Age. Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, in *CLIO*, XVIII, 4, (1982), pp. 595-597.

<sup>38</sup> La notizia è riportata in alcune lettere inviate dall'autore alla moglie: vedi L. MOSCATI, *Savigny a Napoli*, in G. CACCIATORE, M. MARTIRANO, E. MASSIMILLA, *Filosofia e storia della cultura: studi in onore di Fulvio Tessitore*, Morano, Napoli, 1997, pp. 491-508.

ricostruito un ricco panorama internazionale<sup>39</sup>. Le versioni italiane furono ampiamente precedute da quelle inglesi e francesi<sup>40</sup>. Senza contare poi che lo stesso ingresso delle opere savignyane in Italia non avvenne inizialmente in maniera diretta, bensì per tramite delle traduzioni francesi, complice la scarsa conoscenza della lingua tedesca, che rendeva impossibile ai più approcciarsi direttamente all'originale<sup>41</sup>. In Francia, traduttore «semi-ufficiale» di Savigny fu Charles Guenoux, cui si devono le traduzioni della *Geschichte* e del *System*, abbondantemente utilizzate in Italia<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Il riferimento va soprattutto al convegno *Savigny International?*, tenutosi a Francoforte sul Meno il 24 e il 25 ottobre 2011, in occasione del centocinquantesimo anniversario della morte di Savigny. Vedi J. RÜCKERT, T. DUVE, *Savigny International?*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2015.

<sup>40</sup> Complice la comune avversione contro la Francia rivoluzionaria, la recezione savignyana fu particolarmente intensa e precoce in Inghilterra. A ben vedere, la prima traduzione in lingua straniera del *Beruf* savignyano fu proprio quella inglese, composta nel 1831 da Abraham Hayward, giovane avvocato e studioso particolarmente legato all'ambiente culturale dell'Università di Göttingen. Vedi L. MOSCATI, *On the Vocation of our Age. Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, cit., pp. 587-597; M. REIMANN, «Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen» *Savigny-Übersetzungen und Savigny-Bilder in der Welt des Common Law*, J. RÜCKERT, *Anhang. B. Chronologische Tabelle der Savigny-Übersetzungen*, e S. VOGENAUER, *Schlüsselwörter in englischen Savigny-Übersetzungen*, in J. RÜCKERT, T. DUVE, *Savigny International?*, cit., rispettivamente pp. 54-56, 256-317 e 475-476.

<sup>41</sup> Un discorso a parte va fatto per il *Beruf*, di cui a lungo si dovette attendere una traduzione francese, ponendosi l'opera in netto contrasto con la resistente ideologia ispiratrice del *Code Napoléon*. Vedi L. MOSCATI, *On the Vocation of our Age. Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, cit., p. 595; A. DUFOUR, *Savigny-Übersetzungen und Savigny-Bilder in Frankreich*, in J. RÜCKERT, T. DUVE, *Savigny International?*, cit., pp. 45-46. Soltanto nel 2006 è stata pubblicata la traduzione di Alfred Dufour: vedi F.C. VON SAVIGNY, *De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit, traduction, introduction et notes par Alfred Dufour*, Presses Universitaires de France, Paris, 2006.

<sup>42</sup> Vedi O. MOTTE, *Savigny et la France*, cit., p. 87. Per le traduzioni francesi del *System*, vedi il riepilogo critico di Vittorio Scialoja: F.C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja, Volume Primo*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1886, *Prefazione generale del traduttore*, pp. III-XVIII. Per la traduzione della *Geschichte* di Guenoux, vedi: L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., pp. 185-188; ID., *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, cit.; ID., *Un'inedita lettera di Savigny a Bollati*, in *QF*, 26, (1997), pp. 311-315; A. DUFOUR, *Savigny-Übersetzungen und Savigny-Bilder in Frankreich*, cit., pp. 16, 19-23.

Lungi dall'esaurire la tematica della recezione con le traduzioni, va comunque rilevato come una spiccata sensibilità culturale per la multiforme attività savignyana iniziò a svilupparsi in Italia già attorno agli anni Venti, anche se inizialmente piuttosto "in sordina" rispetto all'imperante influenza francese<sup>43</sup>. Nonostante gli argomenti linguistici, che approssimativamente potrebbero far pensare a un maggiore interesse per le "cose di Germania" nel Lombardo – Veneto, essa interessò soprattutto l'area toscana, «terra di diritto comune per eccellenza», e partenopea<sup>44</sup>. A Napoli, davvero rilevante fu il contributo esercitato da librai ed editori tedeschi che decisero di trasferirsi e di aprire delle filiali: non costituisce forse una semplice casualità il fatto che spesso proprio le stamperie napoletane si presero carico della pubblicazione della letteratura giuridica germanica, tradotta dai giuristi toscani. È il caso in particolare di Albert Detken, originario di Brema, che assunse a Napoli un ruolo di grande rilievo politico, e di Enrico Mayer, ammiratore di Herder e Schiller, nonché amico di Giuseppe Mazzini<sup>45</sup>.

Anche l'area piemontese giocò un ruolo importante, soprattutto grazie al fondamentale contributo di Federico Sclopis: pur tenace sostenitore delle istanze codicistiche, egli fu grande ammiratore e divulgatore della produzione savignyana, che esaminò esaustivamente<sup>46</sup>. Proprio ad un saggio di Sclopis si deve l'inizio della pro-

---

<sup>43</sup> Analogamente, la necessità di riportare la tematica delle traduzioni savignyane alla generale recezione del pensiero di Savigny, a sua volta parte dell'ampia e discussa problematica inerente la recezione della cultura tedesca nel XIX secolo, si ritrova in: A. DUFOUR, *Savigny-Übersetzungen und Savigny-Bilder in Frankreich*, cit., p. 7; L. MOSCATI, *Savigny in Italien: zwanzig Jahre später*, in J. RÜCKERT, T. DUVE, *Savigny International?*, cit., p. 205; M. REIMANN, «Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen.», cit., p. 49.

<sup>44</sup> Vedi F. RANIERI, *Savignys Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, in H. COING (Hg.), «Ius commune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte», VIII. *Vorträge zum 200. Geburtstag von F.C. von Savigny, herausgegeben von Helmut Coing*, Klostermann, Frankfurt am Main, (1979), pp. 200-201; L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, cit., p. 302.

<sup>45</sup> Vedi O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, in P. PRODI, P. SCHIERA (dir.), *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, IX, 1983, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 17-18.

<sup>46</sup> Vedi L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., pp. 203-268; ID., voce *Federico Pao-*

pagazione in area italiana del *Beruf*, sino ad allora mancata a causa dell'aperto contrasto dell'opera con le teorie a sostegno della codificazione, sulla scia di quanto riscontrabile in Francia<sup>47</sup>. Al saggio di Sclopis fecero seguito la traduzione di L. Lo Gatto e V. Janni, edita a Napoli nel 1847, e da quella di G. Tedeschi, pubblicata a Verona nel 1857<sup>48</sup>.

Ad ogni modo, nel resto dell'Italia del Nord dominavano allora generalmente piuttosto «il disinteresse» e «il senso di superiorità» verso la Germania, complice sicuramente una sorta di «ipoteca ideologica», che continuava a collegare inopinatamente la letteratura di lingua tedesca con il nemico austriaco, almeno fino a quando i poeti iniziarono a conoscere *La Messiade* di Klopstock e il *Werther* di Goethe<sup>49</sup>. Più in generale, per tutto il Risorgimento costituiva errore piuttosto comune identificare i «Tedeschi» con gli «Austriaci»<sup>50</sup>.

Non bisogna poi dimenticare l'importanza del contatto con la filosofia germanica. Significativamente, la storiografia ha notato come «la tendenza ad attualizzare le idee provenienti dalla Germania» si manifestò in Italia in particolare in campo filosofico, sulla scia di quanto già stava avvenendo a livello più generalmente letterario, aprendo la via ad analoghi sviluppi per il sapere giuridico. Non a caso, la prima opera hegeliana a venir tradotta in italiano, per tipi elvetici, fu proprio la *Filosofia della storia*<sup>51</sup>.

Nel panorama pre-unitario, Napoli si distingueva ancora una

---

lo Sclopis, cit., pp. 286-289; G.S. PENE VIDARI, voce *Sclopis di Salerano Federico*, cit., pp. 1839-1942.

<sup>47</sup> Cfr. C. BERTANI, *Italienische Übersetzungen von Savignys Schriften im 19. Jahrhundert*, in J. RÜCKERT, T. DUVE, *Savigny International?*, cit., p. 224.

<sup>48</sup> Vedi L. MOSCATI, *On the Vocation of our Age. Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, cit., p. 596.

<sup>49</sup> Il poeta e drammaturgo Friedrich Gottlieb Klopstock (Quedlinburg 1724-Amburgo 1803) è considerato l'iniziatore della letteratura di ispirazione nazionale tedesca. Vedi: O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., p. 14.

<sup>50</sup> Vedi in proposito R. ROMEO, *La Germania e la vita intellettuale italiana dall'Unità alla Prima Guerra Mondiale*, cit., p. 111.

<sup>51</sup> Per la traduzione italiana, vedi G. PASSERINI, *Filosofia della storia di G.G. Federico Hegel, compilata dal dott. Edoardo Gans e tradotta dal Tedesco da G.B. Passerini*, Tipografia e libreria elvetica, Capolago, 1840.

volta quale «roccaforte dell'hegelismo italiano»<sup>52</sup>. In particolare, gli hegeliani originari delle province napoletane avrebbero percepito e fatto proprio, più intensamente rispetto agli altri, il bisogno di costruire un'esplicita ideologia a supporto del futuro stato nazionale. In tal senso, l'hegelismo andò davvero di pari passo con il patriottismo, se è vero che i più decisi oppositori della dominazione borbonica si distinsero pure per l'essere convinti sostenitori del nuovo pensiero filosofico tedesco<sup>53</sup>. Ad esempio, per Pasquale Villari, storico e Senatore del Regno, come per Francesco De Sanctis, l'incoraggiamento alla libertà di pensiero degli autori tedeschi rappresentava il fondamento ideologico dell'obbiettivo di affrancamento da ogni oppressione politica e religiosa<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Vedi: O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., pp. 18-19.

<sup>53</sup> L'onda lunga del pensiero hegeliano avrebbe esercitato influssi determinanti sulla cultura filosofica italiana fino a tutto il primo cinquantennio del Novecento, basti pensare a Croce e Gentile. Ad ogni modo, a differenza delle altre forme di cultura, la scienza giuridica italiana non avrebbe quasi risentito dell'idealismo (fatta salva l'eccezione napoletana), complice una certa separazione tra sapere filosofico e giuridico, imperante sino agli anni Ottanta dell'Ottocento. Vedi A. SCIUMÈ, *I principî generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, cit., pp. 177-198; G. FASSÒ, *La filosofia del diritto dell'Ottocento e del Novecento*, nuova ed. aggiornata a cura di Carla Taralli e Gianfrancesco Zanetti, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 206-207; A. MAZZACANE, C. VANO, *Über die italienischen Übersetzungen zu Savigny*, in J. RÜCKERT, T. DUVE, *Savigny International?*, cit., pp. 212-213. Un'opinione analoga è stata espressa da Luigi Ferrajoli, il quale ha fatto peraltro notare come, pur in assenza di «esplicite conversioni idealistiche», lo statalismo etico riuscì nondimeno a penetrare in Italia. Vedi L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, 2ª ed., riveduta e ampliata, con l'aggiunta della Parte II, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 35.

<sup>54</sup> Vedi: O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., pp. 18-19. Cfr. A. MARINARI, C. MUSCETTA, voce *De Sanctis Francesco*, in *DBI*, 39, (1991), pp. 284-297. Per gli hegeliani originari delle province napoletane, vedi: B. CROCE, *Documenti inediti sull'hegelismo napoletano, (Dal carteggio di Bertrando Spaventa)*, in *La Critica*, Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce, IV, (1906), p. 404; G. GENTILE, *La filosofia in Italia dopo il 1850*, in *La Critica*, X, (1912), pp. 120-349; S. LANDUCCI, *L'hegelismo in Italia nell'età del Risorgimento*, in *Studi storici*, VI, (1965), pp. 614-622; E. GARIN, *Hegeliani dell'Ottocento*, in ID., *Tra due secoli. Socialismo e filosofia in Italia dopo l'Unità*, Bari, 1983, pp. 21-64; C. CESA, *La scienza nazionale*, in I. PORCIANI (a cura di), *Università e scienza nazionale*, Jovene, Napoli, 2001, pp. 3-15. Cfr., a livello generale: P. BECCHI, *Ideologie della codificazione in Germania. Dalla recezione del codice napoleonico alla polemica sulla codificazione*, Compagnia dei Librai, Genova, 1999.



Influenze hegeliane sono state individuate anche nel pensiero di Giuseppe Carle: allievo di Pasquale Stanislao Mancini, fu giurista e filosofo dotato di profonda sensibilità storica<sup>55</sup>. «Ispirato ad un sostanziale eclettismo», egli si sarebbe avviato in seguito verso lo studio delle scienze sociali<sup>56</sup>. Il profilo di Carle è particolarmente interessante ai fini del presente studio, avendo egli guidato la formazione romanistica di Carlo Fadda all'Università di Torino, dove il futuro collega del Bensa si laureò nel 1877<sup>57</sup>.

Nelle vicende della recezione savignyana in Italia assunse indubbiamente un ruolo importante la Toscana, realtà in cui l'interesse per la metodologia della Scuola storica e la mancata formazione di un codice civile si influenzarono reciprocamente<sup>58</sup>. Rispetto alle altre realtà preunitarie, la recezione fu «più immediata e in-contrastata», complice pure una maggiore facilità nei rapporti con i giuristi tedeschi<sup>59</sup>.

Anche nel Granducato il primo approccio agli studi savignyani fu legato alla storia delle fonti, determinando un grande interesse iniziale per la *Geschichte*. Ad ogni modo, soprattutto grazie a Pietro Conticini, importante figura di passaggio tra la recezione savignyana e quella pandettistica, prese piede pure un notevole interesse per gli studi dogmatici e sistematici<sup>60</sup>.

A ben vedere, la familiarità con la rielaborazione degli schemi romanistici non costituiva davvero una novità per le terre toscane,

---

<sup>55</sup> Vedi A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, cit., p. 179. Per ragguagli bio-bibliografici su Giuseppe Carle, vedi N. BOBBIO, voce *Carle Giuseppe*, in *DBI*, 20, (1977), pp. 130-135; S. ZORZETTO, voce *Carle Giuseppe*, in *DBGI*, I, pp. 448-449.

<sup>56</sup> Vedi M. TALAMANCA, *Un secolo di «Buletтино»*, cit., p. XV.

<sup>57</sup> Vedi P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, in *DBI*, XLIV, 1994, pp. 128-129.

<sup>58</sup> Vedi F. RANIERI, *Savignys Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, cit.; F. ROSELLI, *Presentazione*, in F. DEL ROSSO, *Alcuni cenni sulla logica del diritto civile privato*, Kluwer-Ipsosa, Milanofiori Assago, 1999, pp. IV-V.

<sup>59</sup> Vedi L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., p. 270.

<sup>60</sup> Al confronto, la cultura giuridica piemontese appariva interessata piuttosto al *Beruf*, alla *Geschichte*, e agli scritti romanistici minori. Complice l'indubbio legame con lo stile e il metodo della scienza giuridica francese, rimase invece limitata la recezione dei lavori savignyani di tipo sistematico. Vedi *Ibid.*, pp. 269-271.

basti pensare alla lezione di Pompeo Neri<sup>61</sup>. Semmai, l'insegnamento di Savigny aveva ulteriormente corroborato le forze della «scienza giuridica del tardo diritto comune toscano», senz'altro una «tra le più avanzate della penisola»<sup>62</sup>.

In tal senso, istanze di uso ad un tempo scientifico e attuale del diritto romano potevano trovarsi già nei *Due Prospetti di gius romano privato* di Federigo del Rosso, pubblicati a Firenze nel lontano 1833<sup>63</sup>. L'opera precedeva di più di dieci anni il celebre *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano*, lavoro in cui sarebbero confluiti i suoi sforzi didattici, anticipandone i tratti salienti.

Poteva così evincersi già dalla *Prefazione* ai *Due Prospetti di gius romano privato*, come l'interesse di Federigo del Rosso fosse prevalentemente didattico. Egli si proponeva di fornire una valida alternativa allo studio meramente mnemonico del diritto romano, mediante la presentazione di un corso basato sul metodo logico-scientifico, cioè sull'insegnamento dei principi<sup>64</sup>. Secondo del Rosso, una buona istruzione avrebbe dovuto giudicarsi in primo luogo dalla capacità di trasmettere agli studenti una retta abilità deduttiva,

---

<sup>61</sup> Vedi G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Il Mulino, Bologna, 1976, pp. 211-215. Circa i tratti del tutto peculiari della tradizione di diritto comune del Granducato di Toscana, vedi: M. MONTORZI, *Presentazione*, in A. LABARDI, *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione, con il testo delle Istituzioni civili di Pietro Capei*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. V-X. In particolare per la realtà pisana, vedi: E. SPAGNESI, *L'insegnamento del diritto 'al modo pisano'*, in *Annali di storia delle università italiane*, 14, Clueb, Bologna, 2010, pp. 101-105.

<sup>62</sup> Vedi G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 47.

<sup>63</sup> Federigo del Rosso nacque a Calice di Lunigiana nel 1780 e morì a Buti nel 1859. Figlio di un ufficiale granducale, si laureò a Pisa nel 1802. Come risulta dalle ricostruzioni storiografiche, il suo profilo si caratterizza per l'attitudine alla didattica e alla pedagogia: vedi F. ROSELLI, *Presentazione*, cit., pp. III-XI; E. SPAGNESI, *Tra Pandette e pedagogia: Federigo del Rosso*, in *Studi Manlio Bellomo*, V, Condorelli, Roma, 2004, pp. 301-324; M.P. GERI, voce *del Rosso Federigo*, in *DBGI*, I, pp. 742-743.

<sup>64</sup> Vedi F. DEL ROSSO, *Due Prospetti di gius romano privato, diretti a regolare e facilitare lo studio di questa parte del diritto*, Luigi Pezzati, Firenze, 1833, *Prefazione*, pp. 4-6. Secondo Federico Roselli, del Rosso ereditò direttamente da Savigny la forte sensibilità per la funzione/missione dei professori nella formazione del diritto. Vedi: F. ROSELLI, *Presentazione*, cit., p. V.

rendendoli in grado di ricavare sempre nuove massime giuridiche, a partire da quelle apprese a lezione, e di applicare poi i principi ai fatti, ogni volta diversi<sup>65</sup>. Tra dottrina romanistica e pratica non c'era e non doveva esservi dunque soluzione di continuità. Poiché i principi andavano adoperati indipendentemente nell'accademia e nel foro, del Rosso affermava: «tutto è pratico, e piano, e non vi ha cosa nella nostra istruzione che non sia appoggiata al disposto delle leggi, non cosa che non abbia uso nel Foro»<sup>66</sup>.

Anticipando già in tale sede quella che sarebbe stata la struttura del *Saggio*, di cui prefigurava la compilazione nel prossimo futuro, l'autore precisava di intendere per dottrina delle Pandette specialmente quella del diritto di proprietà, prefiggendosi di escludere dalla propria trattazione i giudizi pubblici penali<sup>67</sup>.

Per la stesura del *Saggio di diritto privato romano attuale*, pubblicato a Pisa tra il 1844 e il 1845, Federigo del Rosso non si sarebbe comunque avvalso soltanto delle proprie forze<sup>68</sup>. Egli ebbe infatti per collaboratori, oltre che per editori, gli allievi Luigi Becagli, avvocato, e Germano Severini: in particolare, al primo affidò la redazione delle *Note perpetue di gius romano*, le quali erano finalizzate a fornire le *auctoritates* necessarie all'interpretazione delle leggi<sup>69</sup>. Da un rapido esame delle *Note*, si può riscontrare come le cita-

---

<sup>65</sup> Vedi F. DEL ROSSO, *Due Prospetti di gius romano privato*, cit., pp. 7-8.

<sup>66</sup> *Ibid.*, pp. 14-15.

<sup>67</sup> *Ibid.*, pp. 9-11. Roselli rintraccia l'influsso savignyano su del Rosso nell'importanza fondamentale attribuita dallo studioso alla teoria della proprietà, potendo a suo avviso ridursi in essa la scienza del diritto privato romano. Vedi F. ROSELLI, *Presentazione*, cit., p. VI. Secondo Giovanni Cazzetta, la proprietà acquisisce ruolo centrale nell'opera grazie alla «convergenza tra *diritto naturale* e *gius romano*». Inoltre, la lettura dell'istituto farebbe trasparire un sostrato culturale e politico non dissimile da quello delle realtà dotate dei codici preunitari. Vedi: G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 24-27.

<sup>68</sup> Vedi F. DEL ROSSO, *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume I, Parte I Genesi del Diritto privato, Introduzione al Diritto naturale privato e Volume III, Parte II Diritto privato in ispecie*, Tipografia Pieraccini, Pisa, 1844; ID., *Saggio di diritto privato romano attuale*, cit., *Volume III, Parte II Sezione seconda. Diritto ai servigi, Volume VII, Divisione II, Note al terzo volume dell'opera e Volume VIII, Divisione I, Note al quarto volume dell'opera*, Tipografia Pieraccini, Pisa, 1845.

<sup>69</sup> Vedi F. DEL ROSSO, *Saggio di diritto privato romano attuale, Volume I*, cit.,

zioni più frequenti si riferiscano, oltre ai primi tomi del *System* savignyano, segnatamente a Cujas, Doneau, Pothier, ma anche ad alcuni esponenti della nascente Pandettistica tedesca, quali Leopold August Warnkönig e, massicciamente, Christian Friedrich Mühlenbruch<sup>70</sup>.

I richiami a Savigny, oltre al titolo scelto da del Rosso, potrebbero far pensare ad un lavoro composto sulla scia della celeberrima opera tedesca, con la quale condivide, per di più, la divisione in otto tomi<sup>71</sup>. A ben vedere, gran parte della storiografia ha interpretato il *Saggio* come una trasposizione del modello savignyano<sup>72</sup>.

Ad ogni modo, non si può negare che del Rosso iniziò a conce-

---

*L'Autore agli editori*, p. XIV; ID., *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume V*, Tipografia Pieraccini, Pisa, 1845, *Avvertenza*, p. 37. Cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., p. 27.

<sup>70</sup> A titolo esemplificativo, vedi la nota sul dolo in F. DEL ROSSO, *Saggio di diritto privato romano attuale, Volume VII, Divisione II, Note al terzo volume dell'opera*, cit., p. 24, e poi diffusamente tutto il volume. Per ragguagli bio-bibliografici su Warnkönig, vedi cap. IV. Christian Friedrich Mühlenbruch nacque a Rostock nel 1785 e morì a Göttingen nel 1843. Si distinse come uno dei più insigni pandettisti tedeschi, insegnando diritto romano nelle Università di Rostock, Greifswald, Königsberg, Halle e Göttingen. Fu pure il primo tra i continuatori del *Commentario* di Glück, riprendendo il lavoro da dove il defunto autore l'aveva lasciato, cioè dalla fine del trentacinquesimo tomo, per continuare la stesura fino al quarantatreesimo volume. Vedi: O. MEJER, voce *Mühlenbruch Christian Friedrich*, in *ADB*, 22, (1885), pp. 463-467; K. LUIG, voce *Mühlenbruch Christian Friedrich*, in *NDB*, 18, (1997), pp. 283-284; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum*, cit., p. 333.

<sup>71</sup> Vedi F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Monduzzi, Bologna, 1999, p. 104.

<sup>72</sup> Per Filippo Ranieri l'influenza savignyana è evidente già dalla *Prefazione*: vedi F. RANIERI, *Savignys Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, cit., p. 210. Antonio Mantello evidenzia la notevole influenza esercitata dalla visione savignyana sulla teoria del possesso esposta da del Rosso nel *Saggio*. Vedi A. MANTELLO, *Tematiche possessorie e ideologie romanistiche nell'Ottocento italiano*, in *Studia et documenta historiae et iuris*, LXVI-Supplementum, (2000), pp. 3-4. Analogamente, secondo Roselli, «l'influsso savignyano sull'opera di Federigo del Rosso è dichiarato»: esso si ritroverebbe pure nel suo trattato di teoria dell'interpretazione, dal titolo *Alcuni cenni sulla logica del diritto civile privato*, edito per la prima volta a Pisa nel 1836. Cfr. M.P. GERI, voce *del Rosso Federigo*, cit., p. 742. A riprova, Roselli sottolinea come la partizione degli strumenti ermeneutici in filologici, storici e logici proposta da Federigo del Rosso sia del tutto analoga a quella tra elemento grammaticale, logico, storico e sistematico che si ritrova nel *System*. Vedi F. ROSELLI, *Presentazione*, cit., p. VI.

pire il disegno del proprio lavoro originale già ben prima della pubblicazione del *System* savignyano. Infatti, lo studioso aveva dato alle stampe i prodromici *Due Prospetti di gius romano privato* già nel 1833, laddove invece i primi tre volumi del *System* furono pubblicati soltanto nel 1840<sup>73</sup>. Per tale motivo, quando la notizia dell'uscita dell'opera savignyana giunse a Pisa, del Rosso potrebbe averne riconosciuto la similitudine con il proprio disegno, anziché limitarsi ad una pura e semplice "recezione passiva"<sup>74</sup>.

Constatando come il *System* potesse rappresentare un eccellente alleato contro il rischio di sacrificare gli studi romanistici sull'altare della codificazione, il professore toscano lo salutava come «il miglior commento possibile di tutti i codici presenti e futuri»<sup>75</sup>. Ciò non significa però che del Rosso avesse pedissequamente recepito il pensiero savignyano: ne costituisce una riprova il fatto che l'«inusitata maniera di leggere le Pandette», che presentava nel suo *Saggio*, oltre ad aver suscitato le reazioni degli organi accademici pisani, era stata criticata pure dagli stessi seguaci della Scuola storica, per il fatto di presentare un'opera di diritto privato a carattere prettamente filosofico, piuttosto che una trattazione di diritto romano positivo, com'era lecito aspettarsi<sup>76</sup>.

Come riferisce il Buonamici, del Rosso intendeva riferirsi «a quel diritto romano che è in uso, che è diventato comune». Assemblando varie dispense dei propri corsi, il professore toscano aveva ottenuto un'opera che si presentava in sostanza come un corso di

---

<sup>73</sup> Vedi O. MOTTE, *Savigny et la France*, cit., p. 234.

<sup>74</sup> Significativamente, Enrico Spagnesi si esprime in termini di «agnizione», piuttosto che di «pura e semplice recezione del pensiero savignyano»: vedi E. SPAGNESI, *Il diritto*, in *Storia dell'Università di Pisa*, 2, 1737-1861, Edizioni Plus, Università di Pisa, Pisa, 2000, pp. 548-549. Secondo Maria Teresa Napoli, del Rosso avrebbe aderito piuttosto al filone di studi savignyani sul rifiuto dei codici, «senza per questo professarsi diretto seguace della Scuola storica». Vedi: M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., pp. 54-55. Cfr. F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, cit., pp. 105-106.

<sup>75</sup> Ne dà notizia Ranieri in: F. RANIERI, *Savignys Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, cit., pp. 210-211.

<sup>76</sup> Vedi F. BUONAMICI, *Della scuola pisana del diritto romano*, in *Annali delle Università toscane*, XIX, (1874), p. 31. Cfr. M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., p. 54.

filosofia del diritto, un lavoro «di educazione morale e giuridica» in cui gli istituti privatistici erano trattati esponendo le massime e gli esempi forniti dalle fonti romane, ma spiegati «mediante la ragion filosofica»<sup>77</sup>. In altre parole, del Rosso tentava di ricondurre il diritto privato ai principi, ricostruendone «la Storia naturale», in particolare ricomponendo il diritto di proprietà<sup>78</sup>. Infatti, dopo una prima parte introduttiva di diritto naturale, dedicata alla connessione del diritto razionale con la filosofia del dovere, nella quale si considerava l'origine del diritto e le sue relazioni con le dottrine del dovere, nella Sezione quarta del primo volume del Rosso inaugurava la parte speciale del proprio *Saggio*, in cui si occupava soprattutto del diritto di proprietà<sup>79</sup>.

Che i destinatari principali del *Saggio* fossero gli studenti, ai quali l'opera doveva servire ad assimilare i concetti principali («matri») di «diritto», «dovere» ed «interesse», era fin troppo ovvio<sup>80</sup>. A del Rosso premeva perciò soprattutto di sottolineare l'importanza che la sua opera avrebbe potuto rivestire per coloro che si trovavano nell'intervallo tra il grado di dottore e quello d'avvocato, per rinfrescare e consolidare i principi, mediante le basi fornite dal diritto romano. Secondo il giudizio fornito dallo stesso del Rosso nella *Prefazione dell'autore agli editori*, contenuta nel primo volume, egli intendeva pertanto presentare «un libro di Diritto per i giovani che lasciavano le scuole»<sup>81</sup>. Pertanto, secondo Buonamici, nonostante diversi allievi di del Rosso avessero intrapreso la professione, diventando in seguito magistrati, o avvocati (tra i quali lo stesso Becagli), il professore toscano aveva a cuore non tanto l'utilità del proprio lavoro per la prassi, quanto l'aspetto pedagogico, propedeutico, formativo per lo studio del diritto<sup>82</sup>.

Effettivamente, che la destinazione dell'opera fosse prettamente

---

<sup>77</sup> Vedi F. BUONAMICI, *Della scuola pisana del diritto romano*, cit., pp. 11, 31. Cfr. E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., pp. 548-549.

<sup>78</sup> Vedi F. DEL ROSSO, *Saggio di diritto privato romano attuale, Volume I*, cit., *L'Autore agli editori*, p. XIII.

<sup>79</sup> Vedi *Ibid.*, *Indice*.

<sup>80</sup> *Ibid.*, pp. V-VI.

<sup>81</sup> *Ibid.*, pp. VIII-XIII.

<sup>82</sup> Vedi F. BUONAMICI, *Della scuola pisana del diritto romano*, cit., pp. 8-11. Cfr. E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., pp. 549-550.